DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1992

che stabilisce i settori prioritari del piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno, oggetto della decisione 92/481/CEE (programma KAROLUS)

(93/11/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 92/481/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (1), in particolare l'articolo 5, sesto trattino;

considerando che la decisione soprammenzionata prevede che la Commissione, di concerto con il comitato di cui all'articolo 10 di detta decisione, stabilisce ogni anno i settori prioritari contemplati dai programmi di scambio;

considerando che tali settori debbono essere stabiliti per l'anno 1993;

considerando che la determinazione di tali settori prioritari è strettamente connessa con l'attuazione delle varie misure destinate alla realizzazione del mercato interno di cui all'articolo 8 A del Trattato CEE;

considerando che tali scambi di funzionari debbono contribuire a promuovere sia l'uniformità interpretativa degli atti comunitari sia una loro applicazione omogenea;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 10 della decisione 92/481/CEE relativa a tale piano d'azione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per l'esercizio finanziario 1993 i settori prioritari di cui all'articolo 5, sesto trattino della decisione 92/481/CEE sono i seguenti:

— prodotti farmaceutici (in particolare i funzionari con incarichi di responsabilità in materia di autorizzazione e di controllo dei medicinali — compresa la realizzazione di una rete di collegamenti telematici nel campo dell'informatica medica);

— appalti pubblici (in particolare i funzionari aventi incarichi di responsabilità nei servizi amministrativi incaricati delle procedure di aggiudicazione);

— controllo all'esportazione di determinati beni e tecnologie a duplice uso contemplati dal regolamento in discussione al Consiglio, fatta salva l'applicazione delle disposizioni nazionali per la protezione dei segreti di difesa (in particolare i funzionari con incarichi di responsabilità in tema d'autorizzazione alle esportazioni e di controllo);

— valutazione della conformità e sorveglianza del mercato (in particolare funzionari che intervengono nell'attuazione delle direttive in materia di giocattoli, dispositivi di protezione individuale, strumenti di misura e macchine nonché nel settore dei veicoli a motore);

— prodotti alimentari [in particolare i funzionari incaricati del controllo ufficiale dei prodotti alimentari, conformemente alla direttiva 89/397/CEE del Consiglio (articoli 4 e 5)];

— settore fitosanitario (in particolare i funzionari incaricati del controllo fitosanitario dei vegetali e dei prodotti vegetali sui luoghi di produzione);

— enti creditizi, imprese di assicurazione e organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (in particolare i funzionari degli enti responsabili della vigilanza in materia);

— trasporti stradali (in particolare i funzionari incaricati dell'attuazione e dell'effettiva applicazione delle regolamentazioni, soprattutto in campo sociale e tecnico).

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1992.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

(1) GU n. L 286 dell'1. 10. 1992, pag. 65.